



16.02.2022

Commenti concernenti la modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2022

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Aspetti principali dell'avamprogetto.....	4
2.1	Proposte da attuare per semplificare l'esecuzione dell'OCOV	4
2.2	Ulteriori adeguamenti nel presente progetto	4
3	Compatibilità con il diritto internazionale	5
4	Commenti concernenti le singole disposizioni	6
4.1	Provvedimento 1: esenzione dalla tassa d'incentivazione per gli impianti secondo l'articolo 9	6
4.2	Provvedimento 6: le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono abbassate	8
4.3	Ulteriori adeguamenti	8
5	Modifica di altri atti normativi	12
6	Ripercussioni	13
6.1	Compendio	13
6.2	Ripercussioni per la Confederazione	13
6.2.1	Provvedimento 1: esenzione secondo l'articolo 9 solo con MTD.....	14
6.2.2	Provvedimento 6: le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono abbassate	14
6.3	Ripercussioni per i Cantoni.....	14
6.3.1	Provvedimento 1: esenzione secondo l'articolo 9 solo con MTD.....	14
6.3.2	Provvedimento 6: le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono abbassate	14
6.4	Ripercussioni per l'economia.....	14
6.4.1	Provvedimento 1: esenzione secondo l'articolo 9 solo con MTD.....	14
6.4.2	Provvedimento 6: le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono abbassate	15
6.5	Ripercussioni per la società.....	15
6.6	Ripercussioni per l'ambiente.....	15
6.6.1	Provvedimento 1: esenzione secondo l'articolo 9 solo con MTD e.....	15
	Provvedimento 6: le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono abbassate	15

1 Situazione iniziale

Insieme ad altri inquinanti atmosferici, i composti organici volatili (COV) contribuiscono alla formazione dell'ozono, un inquinante atmosferico nocivo per la salute, e di polveri fini secondarie. Le emissioni di COV sono ancora troppo elevate. In presenza di condizioni di bel tempo estivo, il carico di ozono si situa in tutta la Svizzera sopra i valori limite e in alcuni casi li supera nettamente. I provvedimenti sinora adottati e la riduzione di precursori quali i COV e gli ossidi di azoto hanno tuttavia consentito di limitare i picchi di ozono e prestare un contributo alla riduzione delle polveri fini secondarie.

L'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) stabilisce per gli impianti valori limite d'emissione dei COV che si orientano allo stato della tecnica. A titolo integrativo, come strumento economico per garantire una gestione parsimoniosa delle sostanze e dei prodotti contenenti COV, dal 2000 è applicata la tassa d'incentivazione sui COV. Tale tassa e la relativa esecuzione sono disciplinate nell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCO; RS 814.018).

La [mozione Wobmann \(15.3733\)](#) del giugno 2015, modificata dal Parlamento e adottata nel marzo 2019, incarica il Consiglio federale di semplificare l'esecuzione dell'OCO sotto il profilo amministrativo e di mantenere nel contempo il livello di protezione offerto dal sistema attuale. Nell'ambito di tale processo si deve tenere conto in maniera adeguata delle esigenze dei settori interessati. Nei loro rispettivi rapporti, le Commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S)¹ e del Consiglio nazionale (CAPTE-N)² hanno sottolineato che gli sforzi in questo contesto dovranno concentrarsi sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese.

Per dare seguito alla mozione sono stati organizzati workshop con associazioni economiche, esperti provenienti da aziende e rappresentanti dei Cantoni. La procedura è stata concordata con la Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV³. D'intesa con le parti interessate, entro l'autunno 2020 sono stati elaborati sei provvedimenti volti a semplificare l'esecuzione: due saranno attuati nell'ambito della presente revisione, mentre quelli restanti saranno disciplinati nell'ambito di schede informative e direttive oppure realizzati dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)⁴ nell'ambito del programma di trasformazione DaziT.

¹ Rapporto CAPTE-S (13.08.2018): https://www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2015/Rapporto_della_commissioni_CAPTE-S_15.3733_2018-08-13.pdf

² Rapporto CAPTE-N (22.01.2019): https://www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2015/Rapporto_della_commissioni_CAPTE-N_15.3733_2019-01-22.pdf

³ La Commissione per la tassa d'incentivazione sui COV garantisce che gli interessi dell'economia siano costantemente presi in considerazione. Nella Commissione, che conta 13 membri, sono rappresentate sei associazioni economiche. Quattro rappresentanti dei Cantoni sono portavoce dei servizi dell'igiene dell'aria, i quali sono in contatto con le imprese locali. La Confederazione è rappresentata con tre seggi (due rappresentanti dell'UFAM, presidenza inclusa, e uno dell'UDSC).

⁴ Fino al 31 dicembre 2021: Amministrazione federale delle dogane (AFD)

2 Aspetti principali dell'avamprogetto

2.1 Proposte da attuare per semplificare l'esecuzione dell'OCOV

Le semplificazioni e le agevolazioni elaborate possono essere riassunte nei sei provvedimenti seguenti:

- Provvedimento 1: L'esenzione dalla tassa d'incentivazione per gli impianti secondo l'articolo 9 è ora possibile soltanto con la migliore tecnica disponibile (MTD); si rinuncia a piani di provvedimenti. (Spiegazioni nel capitolo 4.1)
- Provvedimento 2: Sono consentite correzioni a posteriori degli errori in occasione della restituzione di esportazioni.
- Provvedimento 3: I bilanci dei COV sono digitalizzati e integrati in DaziT.
- Provvedimento 4: I bilanci dei COV sono semplificati.
- Provvedimento 5: Le prove dei rifiuti COV sono create in forma digitale.
- Provvedimento 6: Le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono abbassate. (Spiegazioni nel capitolo 4.2)

I provvedimenti 1 e 6 saranno attuati con la presente revisione dell'OCOV entro l'inizio 2023. I provvedimenti 4 e 5 saranno attuati a livello di aiuto all'esecuzione nel regolamento 67 UDSC senza alcun adeguamento formale dell'ordinanza. Infine, i provvedimenti 2 e 3 riguardanti aspetti di diritto doganale saranno realizzati non appena sarà ultimata la revisione delle basi giuridiche dell'UDSC nell'ambito della legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC (LE-UDSC; riferimento RS non ancora noto) e il programma di trasformazione DaziT offrirà le basi tecniche necessarie per l'attuazione. I provvedimenti connessi al programma DaziT saranno attuati entro il 2026.

Questi provvedimenti, così come altri provvedimenti vagliati e successivamente respinti, sono stati descritti più nel dettaglio tramite una valutazione dal punto di vista dell'economia pubblica (Volkswirtschaftliche Beurteilung, VOBU)⁵.

2.2 Ulteriori adeguamenti nel presente progetto

Per migliorare la comprensibilità, la formulazione di alcuni articoli è stata leggermente precisata, gli importi forfettari per i costi d'esecuzione sono stati esaminati e lo stato attuale delle informazioni è stato adeguato. La pratica esecutiva è inoltre migliorata da ulteriori adeguamenti, per esempio tra l'UDSC e le aziende nell'ambito della procedura di impegno volontario. Spiegazioni dettagliate sono fornite nel capitolo 4.

⁵ Nota: nella VOBU i provvedimenti hanno una numerazione diversa rispetto al presente rapporto.

3 Compatibilità con il diritto internazionale

Gli adeguamenti previsti dell'OCOV sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera nel quadro della Convenzione dell'UNECE del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e del relativo Protocollo relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (Protocollo di Göteborg; RS 0.814.327).

4 Commenti concernenti le singole disposizioni

Le singole modifiche dell'ordinanza riguardanti i provvedimenti 1 e 6 sono raggruppate nei seguenti sottocapitoli 4.1 e 4.2. Gli altri adeguamenti sono illustrati nel sottocapitolo 4.3.

4.1 Provvedimento 1: esenzione dalla tassa d'incentivazione per gli impianti secondo l'articolo 9

Questo provvedimento comprende le modifiche seguenti:

- I piani di provvedimenti sono soppressi: ora possono essere esentate dalla tassa d'incentivazione soltanto le aziende che soddisfano già i requisiti MTD. Inoltre, non è più possibile ottenere l'esenzione sulla base di una decisione riguardante un piano di provvedimenti. Infine, viene meno l'onere amministrativo per la presentazione di domande e l'allestimento di piani di provvedimenti.
- È abolita la durata quinquennale della MTD: l'esenzione secondo l'articolo 9 non è più abbinata alla durata della MTD. Le aziende che soddisfano i requisiti MTD rimangono esenti dalla tassa d'incentivazione a condizione che siano conformi all'articolo 9 capoversi a e b e che non apportino modifiche rilevanti all'azienda.
- Valutazione da parte dei servizi specializzati cantonali: i tre criteri di esenzione non sono più valutati in maniera conclusiva dalla Confederazione, bensì dal Cantone in cui ha sede l'azienda.

Gran parte degli impianti esentati secondo l'articolo 9 OCOV possiede già oggi la MTD prescritta dall'ordinanza. Al più tardi entro la fine del 2022, anche gli ultimi impianti nei quali sono attualmente in corso piani di provvedimenti avranno raggiunto la MTD necessaria per l'esenzione. In futuro, l'eventuale progresso tecnico potrà essere tenuto in considerazione anche senza lo strumento del piano di provvedimenti, che prevede scadenze fisse per l'attuazione, in maniera tale da poter risparmiare una parte degli oneri amministrativi legati ai piani di provvedimenti presso le aziende e nell'amministrazione.

Articolo 4 capoverso 2 lettera b

Poiché per l'esenzione dalla tassa d'incentivazione non sono più necessari piani di provvedimenti, vengono meno i compiti di esecuzione in capo all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) in tale ambito. La lettera b è abrogata.

Articolo 4 capoverso 3

L'Amministrazione federale delle dogane ha cambiato nome, ragione per cui nell'OCOV si indica l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Articolo 4 capoverso 4 lettere a e d

Vengono meno gli obblighi di collaborare dei Cantoni nell'ambito dei piani di provvedimenti. Le lettere a e b sono abrogate. Inoltre, secondo la lettera e, i Cantoni devono ora, su richiesta delle imprese, confermare il soddisfacimento dei requisiti dell'allegato 3 (cfr. il nuovo art. 9k).

Articolo 9a capoversi 3 e 4

Il capoverso 3 elenca i casi in cui la composizione di un gruppo di impianti può essere modificata. La lettera a prevede la possibilità di escludere gli impianti dismessi dal gruppo di impianti. La lettera b viene abrogata poiché possono ora essere integrati solo i nuovi impianti stazionari che soddisfano già i requisiti dell'allegato 3. Gli impianti stazionari che non soddisfano i requisiti dell'allegato 3 non possono essere inseriti in un gruppo di impianti. Secondo la lettera c, gli impianti che soddisfano i requisiti dell'allegato 3 possono essere inclusi in un gruppo di impianti. La nuova lettera d consente di escludere gli impianti dal gruppo di impianti al momento della vendita degli stessi. La lettera e consente alle imprese di modificare

la composizione di un gruppo di impianti se vengono adeguati i requisiti dell'allegato 3. In tal modo possono, se del caso, reagire a un aggiornamento dei dell'allegato 3. L'adeguamento del gruppo di impianti deve avvenire al momento dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti dell'allegato 3. Per il bilancio dei COV è determinante la composizione al momento dell'entrata in vigore.

Il capoverso 4 è abrogato poiché gli impianti e in particolare i laboratori devono in ogni caso soddisfare i requisiti dell'allegato 3 se intendono essere inseriti in un gruppo di impianti.

Articolo 9c

Poiché in futuro non si dovrà più distinguere tra un'esenzione con piani di provvedimenti e l'impiego già accertato della MTD, è possibile rinunciare a tale distinzione nel capoverso 1. Il capoverso 1 lettera a diviene superfluo, in quanto il concetto è già chiaramente espresso nell'articolo 9 lettera c. Il capoverso 1 è abrogato e sovrascritto poiché viene modificato l'intero articolo.

Il capoverso 2 diventa ora il capoverso 1 ed è adattato come segue: le durate quinquennali sono abolite. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) deve tuttavia tenere conto del progresso tecnico e avere la possibilità di adeguare l'allegato 3 dopo aver sentito i rami economici interessati e i Cantoni. La verifica deve essere effettuata regolarmente, come sinora.

Nuovo capoverso 2: se nell'allegato 3 sono inseriti nuovi requisiti, gli impianti stazionari interessati rimangono esentati dalla tassa se tornano a soddisfare i requisiti dell'allegato 3 entro tre anni. In caso contrario, a decorrere dai tre anni, l'impresa non sarà più esentata fino a quando non tornerà a soddisfare i requisiti dell'allegato 3. Il termine massimo di tre anni si orienta all'attuale ordinanza: secondo l'articolo 9d capoverso 2 OCOV vigente, la metà della riduzione delle emissioni prevista deve essere attuata nei primi tre anni di validità del piano di provvedimenti.

Articoli 9d, 9e e 9f

Le prescrizioni riguardanti il contenuto dei piani di provvedimenti, la domanda di approvazione e gli adeguamenti dei piani di provvedimenti in caso di misure di pari efficacia sono abrogate, in quanto per l'esenzione non sono più previsti piani di provvedimenti.

Articolo 9g

I piani delle misure non sono più considerati per l'esenzione e un loro adeguamento è quindi superfluo. Il capoverso 2 è pertanto abrogato. Il titolo dell'articolo è accorciato di conseguenza.

Articolo 9h capoverso 1 lettere a e b

L'obbligo della prova secondo la lettera a riguardante il rispetto dei requisiti di cui all'allegato 3 risulta già dal primo periodo e può essere cancellato in questo punto per ripetizione dello stesso concetto. Poiché per l'esenzione non si accettano più piani di provvedimenti, l'obbligo della prova per quanto riguarda l'adempimento entro il termine del piano di provvedimenti di cui alla lettera b è soppresso. Il rimando ai piani di provvedimenti nel titolo dell'articolo è soppresso.

Articolo 9i

Le prescrizioni riguardanti la proroga dei termini dei piani di provvedimenti nei casi di rigore sono abrogate, in quanto non sono più previsti piani di provvedimenti per l'esenzione.

Articolo 9j

Dalle prescrizioni riguardanti l'inizio dell'esenzione sono cancellati i rimandi al rispetto dei piani di provvedimenti. Le lettere a e b sono abrogate.

Articolo 9k

Su richiesta delle imprese, conformemente al capoverso 1 le autorità cantonali confermano, dopo verifica, che gli impianti stazionari soddisfano i requisiti dell'allegato 3. L'esenzione si applica se, oltre all'articolo 9 lettera c, soddisfano anche i criteri dell'articolo 9 lettere a e b. Le autorità cantonali possono confermare l'adempimento dei requisiti secondo l'allegato 3 per le imprese già esentate dalla tassa d'incentivazione nel secondo periodo MDT 2018–2022 conformemente all'articolo 9 OCOV, che soddisfano tutte le misure e che non hanno effettuato modifiche rilevanti per le emissioni. Il Cantone può procedere a una conferma anche nel caso in cui un'impresa intenda essere esentata secondo l'articolo 9 OCOV e soddisfa i requisiti dell'allegato 3.

Secondo il capoverso 2, l'autorità cantonale è tenuta a verificare le conferme almeno ogni cinque anni effettuando un sopralluogo.

Allegato 3 numero 2 capoversi 2 e 3

L'UFAM smette di applicare il ciclo quinquennale per l'adeguamento delle direttive settoriali specifiche. Il ritmo degli adeguamenti deve piuttosto orientarsi al progresso tecnico. Prima di emanare gli adeguamenti, i rami economici interessati e i Cantoni sono sentiti come finora.

4.2 Provvedimento 6: le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono abbassate

Con la presente revisione sono abbassate le soglie di ammissione alla procedura di impegno volontario. La procedura di impegno volontario di cui all'articolo 21 consente alle aziende di acquistare COV temporaneamente non gravati dalla tassa. Ciò, tuttavia, a condizione che utilizzino grandi quantità di tali sostanze in modo che da ultimo siano in ogni caso esenti dalla tassa. Si evitano così un impegno di capitale eccessivo e gli oneri amministrativi per la restituzione.

Articolo 21 capoversi 1 e 2

Tutti gli utilizzi esenti di COV saranno ora computabili per il raggiungimento dei quantitativi soglia.

- I quantitativi soglia per l'ammissione alla procedura di impegno volontario saranno ridotti nel capoverso 1 da 50 a 25 tonnellate e per i commercianti all'ingrosso nel capoverso 2 da 25 a 10 tonnellate quali scorte medie di magazzino e da 50 a 25 tonnellate in termini di fatturato.

Il capoverso 1 è inoltre integrato con disposizioni che consentono di computare la produzione di miscele e di oggetti con un tenore massimo di COV pari al 3 per cento (lett. c), così come di miscele e di oggetti che non figurano nell'elenco dei prodotti (lett. d). Secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettere a e b, tali miscele e oggetti sono esenti dalla tassa d'incentivazione. Conformemente alle disposizioni esecutive dell'UDSC (cfr. [regolamento 67](#) cap. 2.2.1)⁶ le miscele e gli oggetti che non figurano nell'elenco dei prodotti sono già computabili.

4.3 Ulteriori adeguamenti

Sostituzione di espressioni

Le modifiche riguardano soltanto la versione tedesca.

⁶ Regolamento 67: [https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/abgaben/voc/richtlinie-voc-lenkungsabgabe-r67.pdf.download.pdf/Richtlinie 67 Lenkungsabgabe auf VOC i.pdf](https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/abgaben/voc/richtlinie-voc-lenkungsabgabe-r67.pdf.download.pdf/Richtlinie%2067%20Lenkungsabgabe%20auf%20VOC%20i.pdf)

Articolo 4 capoverso 5

La formulazione è precisata, mentre gli importi forfettari per i costi d'esecuzione sono stati esaminati e adeguati su richiesta dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e dell'UDSC. Gli importi forfettari menzionati coprono i costi d'esecuzione della Confederazione. Con prodotto si intende il prodotto lordo dedotti i rimborsi. Secondo il principio della neutralità di bilancio, la Confederazione non può procurarsi proventi supplementari né sovvenzionare l'esecuzione con le tasse d'incentivazione. I costi d'esecuzione sono pertanto sempre stimati e gli importi forfettari adeguati di conseguenza dall'Amministrazione federale. In tal modo si garantisce che l'indennizzo delle spese delle tasse d'incentivazione non risultano né troppo elevati né troppo bassi.

I costi effettivi legati all'esecuzione della tassa d'incentivazione sui COV sono stati stimati per l'ultima volta nel 2006 nel quadro di una valutazione del Controllo federale delle finanze (CDF)⁷. Allora non è stato possibile integrare tutti i costi ora quantificabili dell'UDSC (in particolare i controlli alle frontiere, le analisi di laboratorio come pure i costi amministrativi e informatici). Dal punto di vista attuale, risultavano quindi costi d'esecuzione relativamente esigui. La CDF ha quindi chiesto al Consiglio federale di ridurre dal 2,5 per cento (2006: 3,3 mio. CHF) all'1,5 per cento (2006: 2 mio. CHF) gli indennizzi dei costi d'esecuzione della Confederazione. Tale richiesta è stata soddisfatta al 1° gennaio 2009⁸.

Da una stima dei costi d'esecuzione dell'UDSC effettuata nell'estate 2021 risultano per il 2019 e il 2020 costi d'esecuzione annui pari a circa 5,5 milioni di franchi o al 4,9 per cento del prodotto. Per tale ragione, nel quadro della seconda consultazione degli uffici, l'AFF e l'UDSC hanno chiesto un aumento dall'1,5 al 4,9 per cento degli importi forfettari corrispondenti. Un prodotto pari a circa 115 milioni di franchi si traduce in una riduzione di circa 3,9 milioni di franchi o circa 45 centesimi per assicurato dell'importo da restituire. Al contempo, le persone imponibili e la cassa generale della Confederazione vengono sgravate di un importo pari a 3,9 milioni di franchi.

I costi d'esecuzione sono dedotti dai proventi della tassa da restituire alla popolazione e trasferiti alla cassa generale della Confederazione. Oltre ai costi dell'Amministrazione federale, pari al 4,9 per cento, dall'importo da restituire alla popolazione vengono dedotti anche l'indennizzo delle spese cantonali (secondo l'art. 4 cpv. 6 OCOV), pari come finora a 1,9 milioni di franchi, e l'indennizzo agli assicuratori malattia per la restituzione (secondo l'art. 23c OCOV in combinato disposto con l'art. 123 dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂; RS 641.711), pari come finora a circa 0,8 milioni di franchi.

Articolo 8 capoverso 1 lettera b e capoverso 2

Sono esenti dalla tassa d'incentivazione le miscele o gli oggetti prodotti sul territorio svizzero come pure tutte le importazioni contenenti COV che non figurano nell'elenco dei prodotti. Con la precisazione della formulazione, nel testo dell'ordinanza viene chiarita la prassi consolidata di non discriminazione delle importazioni rispetto alla produzione sul territorio svizzero. Ciò non comporta adeguamenti materiali delle procedure.

Il capoverso 2 può essere abrogato in quanto non trova applicazione. Nel caso delle importazioni, il primo trattamento ai fini fiscali avviene al momento del passaggio in dogana. Non è necessario menzionare che un prodotto non soggetto al pagamento della tassa può anche essere importato come prodotto esente.

⁷ Numero della verifica CDF 6316: <https://www.efk.admin.ch/it/pubblicazioni/sicurezza-e-ambiente/trasporti-e-ambiente/2173-bekaempfung-der-luftverschmutzung-i.html>

⁸ Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva 6007/43 relativa alla modifica dell'OCOV: https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6007/43/cons_1/doc_5/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-6007-43-cons_1-doc_5-it-pdf-a.pdf

Articolo 10 capoverso 3

Poiché il bilancio dei COV è verificato dall'UDSC e dai Cantoni, tutte le autorità coinvolte nell'esecuzione possono ora esigere ulteriori indicazioni sul bilancio dei COV.

Articolo 19 capoverso 1

I diritti alla restituzione devono essere fatti valere entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio, sempreché non concernino l'esportazione. Il secondo periodo del capoverso 1 consente di prorogare di 30 giorni il termine di presentazione del diritto di restituzione. Non si tratta quindi più di un termine di perenzione, poiché tale termine può essere prorogato. Tra le ragioni possibili per una proroga del termine vi sono:

- un sovraccarico di lavoro dimostrato in modo credibile;
- malattia o altra assenza imprevista delle persone responsabili;
- cambiamenti di personale riguardanti le persone responsabili;
- problemi tecnici con un'applicazione informatica necessaria per l'elaborazione del bilancio; o
- mancanza di giustificativi per la corretta elaborazione del bilancio.

Articoli 22b e 22c

L'articolo 22b vigente contempla due aspetti: da un lato, la sospensione dell'autorizzazione per la procedura di impegno volontario (cpv. 1) e, dall'altro, la procedura per la riscossione della tassa in caso di bilancio incompleto (cpv. 2-4).

L'articolo 22b capoverso 1 viene abrogato e a tale scopo viene creato un apposito articolo 22c (cfr. due paragrafi più sotto).

L'articolo 22b capoverso 2 elenca due motivi secondo i quali l'UDSC fissa un termine supplementare (una proroga)? per l'inoltro di un bilancio ordinario: il bilancio dei COV non è completo o non è stato inoltrato entro i termini stabiliti.

L'articolo 22c capoverso 1 lettera a consente la sospensione se il bilancio non è stato inoltrato in modo completo entro il termine ulteriore stabilito. Se il bilancio è inoltrato completo entro detto termine, la procedura d'impegno non viene sospesa. La lettera b di questo capoverso offre all'UDSC la possibilità, finora non prevista, di sospendere l'autorizzazione se la solvibilità dell'azienda è a rischio.

L'articolo 22c capoverso 2 descrive con maggiore dettaglio il rischio cui è esposto il credito fiscale di cui al capoverso 1 lettera b. Un rischio è già presente se la capacità di pagamento risulta dubbia sulla base di una verifica della solvibilità. Con un'autorizzazione per la procedura d'impegno, un soggetto alla tassa può esonerare preventivamente dalla tassa grandi quantità di COV. Fino all'esenzione definitiva o, in caso di applicazioni non esentate, possono trascorrere da due a tre anni prima di un aumento della tassa nel quadro del bilancio dei COV. Pertanto, in presenza di un'azienda con difficoltà di pagamento non si può stare ad aspettare che il credito definitivo sia stabilito nell'ambito del bilancio annuale dei COV. In caso di indizi di una situazione finanziaria precaria di un'impresa, l'UDSC effettua una verifica della solvibilità basata per esempio sulle iscrizioni nel registro delle esecuzioni o su informazioni comparabili fornite da privati (p. es. società di incasso, portali per informazioni economiche).

Prima di sospendere per via decisionale un'autorizzazione per la procedura d'impegno, l'UDSC concede all'impresa interessata il diritto di prendere posizione nel quadro del diritto di essere sentiti. In tale ambito, l'impresa può fornire la prova di solvibilità, ad esempio attraverso un rapporto di revisione contabile aggiornato o una classificazione della sua solvibilità da parte di una banca. Nel quadro del diritto di essere sentiti, gli viene inoltre chiesto il versamento di un'adeguata garanzia. Le imprese dispongono quindi di numerose possibilità per evitare la sospensione dell'autorizzazione per la procedura d'impegno.

Articolo 23 capoverso 1

Ai sensi della precisazione della formulazione dell'articolo 4 capoverso 5, anche l'articolo 23 capoverso 1 viene adeguato senza che ne derivi alcun adeguamento dei flussi di pagamento.

Allegato 3 numero 115 capoverso 1

Per l'inventario aggiornato delle fonti di emissioni diffuse di COV nonché dei flussi di aria in entrata e in uscita, deve essere disponibile una stima quantitativa delle emissioni per ogni singola fonte. Lo schema della ventilazione non è obbligatorio.

5 Modifica di altri atti normativi

La presente revisione non riguarda direttamente altri atti normativi. Come già menzionato, i provvedimenti 2 e 3 saranno attuati in un secondo momento nell'ambito del diritto doganale.

6 Ripercussioni

6.1 Compendio

I risultati della VOB, presentati nella tabella seguente, mostrano i risparmi annui attesi a confronto con lo status quo. Non sono stati quantificati gli oneri iniziali per le attuazioni e gli adeguamenti necessari, in particolare per quanto riguarda le strutture IT nelle aziende e nell'amministrazione. I risparmi delle aziende dal punto di vista dell'economia pubblica (esclusi i trasferimenti*) si attestano annualmente attorno a 910 000 franchi, con un calo dell'onere amministrativo del 10 per cento rispetto all'attuale esecuzione dell'OCOV⁹.

Tabella 1: Risparmi netti annui per singolo provvedimento

Provvedimento	Risparmi [CHF/a]				
	Aziende	Cantoni	UFAM	UDSC	Totale (senza trasferimenti)
1) Esenzione secondo l'articolo 9 solo con MTD	115 000	20 000	40 000	-	175 000
2) Rettifica a posteriori delle esportazioni di COV	130 000	-	-	8 000	138 000
	300 000 (trasferimenti) *	-	-	-	-
3) Digitalizzare il bilancio dei COV	260 000	55 000	-	130 000	445 000
4) Semplificare il bilancio dei COV	260 000	-	-	-	260 000
5) Bilancio digitale dei rifiuti COV	15 000	4 000	-	-	19 000
6) Ampliare la procedura di impegno volontario	130 000	-	-	-	130 000
Totale punto di vista dell'attore (arrotondato)	1 210 000	80 000	40 000	140 000	-
Totale punto di vista dell'economia pubblica (arrotondato) **	910 000	80 000	40 000	140 000	1 170 000

* Trasferimenti: restituzioni alle aziende. Dal punto di vista dell'economia pubblica non si tratta né di risparmi né di costi. Le restituzioni sono detratte dall'importo delle ridistribuzioni alla popolazione residente della Svizzera.

** Punto di vista dell'economia pubblica: totale punto di vista dell'attore meno i trasferimenti.

Nel complesso si prevede che i provvedimenti 1 e 6 attuati nella presente revisione dell'ordinanza consentiranno i risparmi annui seguenti:

Tabella 2: Totale dei risparmi annui netti dai provvedimenti 1 e 6

	Risparmi [CHF/a]				
	Aziende	Cantoni	UFAM	UDSC	Totale (senza trasferimenti)
Totale punto di vista dell'economia pubblica (arrotondato) *	245 000	20 000	40 000	-	305 000

**Punto di vista dell'economia pubblica: totale punto di vista dell'attore meno i trasferimenti.

6.2 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto può essere attuato entro i limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili. L'attuazione del provvedimento 1 consentirà all'UFAM risparmi annui pari a 40 000 franchi.

⁹ Secondo la VOB, i risparmi puramente amministrativi ottenuti con le semplificazioni si aggirano per le aziende attorno a 750 000 franchi all'anno. La percentuale è calcolata nel modo seguente: $750\,000 / 7\,500\,000 = 10$ per cento (risparmi amministrativi dei provvedimenti da 1 a 6 / onere complessivo stimato).

L'aumento degli importi forfettari per i costi d'esecuzione dall'attuale 1,5 al 4,9 per cento riduce di circa 3,9 milioni di franchi i quasi 115 milioni di proventi annui presenti nella cassa generale della Confederazione.

6.2.1 Provvedimento 1: esenzione secondo l'articolo 9 solo con MTD

Questo provvedimento potrebbe dare luogo per l'UFAM a risparmi annui sui costi nell'ordine di 40 000 franchi, principalmente grazie al venir meno dei costi di terzi per la valutazione dei piani di provvedimenti da parte di esperti esterni. I risparmi per l'UDSC saranno minimi.

6.2.2 Provvedimento 6: le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono abbassate

Non si prevedono ripercussioni per la Confederazione da questo provvedimento.

6.3 Ripercussioni per i Cantoni

La presente revisione dell'ordinanza consente ai Cantoni di risparmiare complessivamente circa 20 000 franchi all'anno di oneri (cfr. cap. 6.3.1).

L'indennità forfettaria per i costi di esecuzione cantonali è disciplinata nell'ordinanza del DATEC sull'indennità versata ai Cantoni per il loro sostegno nell'esecuzione dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018.21). La distribuzione dei fondi ai Cantoni al 1° gennaio 2023 sarà rivista sulla base del carico dei compiti modificato. Dal punto di vista attuale, l'importo complessivo – pari al momento a 1 926 000 franchi all'anno – non sarà adattato, in quanto la VOBU mostra che a seguito della presente revisione l'onere per i Cantoni si ridurrà solo in misura trascurabile. Poiché l'ordinanza sull'indennità costituisce un'ordinanza dipartimentale emanata dal DATEC d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), una revisione sarà avviata dopo la conclusione della revisione dell'OCO.

6.3.1 Provvedimento 1: esenzione secondo l'articolo 9 solo con MTD

L'attuazione del provvedimento darà luogo ad alcune semplificazioni nell'esecuzione da parte dei Cantoni (soprattutto un minor onere di assistenza e verifica). I Cantoni assumeranno tuttavia anche taluni compiti che nel sistema attuale incombono alla Confederazione. In breve, da questo provvedimento si attende un risparmio annuo per i Cantoni nella misura di 20 000 franchi.

6.3.2 Provvedimento 6: le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono abbassate

I Cantoni non sono praticamente toccati da questo provvedimento. Infatti, anche se i bilanci nella procedura di impegno volontario potrebbero risultare un po' più completi, l'onere di verifica supplementare derivante da questo provvedimento per i servizi specializzati cantonali è ritenuto trascurabile.

6.4 Ripercussioni per l'economia

La presente revisione dell'OCO consente di attuare direttamente una parte del pacchetto di provvedimenti elaborato insieme ai rappresentanti dell'economia. Da un lato i provvedimenti portano a semplificazioni amministrative, dall'altro alleggeriscono il carico finanziario legato all'esecuzione della tassa d'incentivazione.

6.4.1 Provvedimento 1: esenzione secondo l'articolo 9 solo con MTD

Con circa 90 aziende attualmente esentate secondo l'articolo 9, la riduzione complessiva dell'onere si aggira attorno a 115 000 franchi all'anno ed è da ricondurre principalmente al fatto che le aziende non devono più presentare una domanda MTD ogni cinque anni.

6.4.2 Provvedimento 6: le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono abbassate

Con questo provvedimento, circa 20 aziende beneficiano di un minore impegno di capitale e possono così ridurre i loro costi del capitale (oneri per interessi) nella misura di complessivi 160 000 franchi all'anno. In compenso, le aziende devono presentare un bilancio dei COV completo, che comporta sì un certo onere amministrativo supplementare, ma comunque nettamente inferiore ai risparmi realizzati (30 000 franchi). Nel complesso, i risparmi per l'economia si attestano a complessivi 130 000 franchi all'anno.

6.5 Ripercussioni per la società

Non si prevedono ripercussioni sostanziali per le economie domestiche. L'adattamento dall'1,5 al 4,9 per cento degli importi forfettari per i costi d'esecuzione, i cui proventi sono pari a 115 milioni di franchi, causa una riduzione di 3,9 milioni di franchi o circa 45 centesimi per assicurato dell'importo da restituire alla popolazione. Al contempo, le persone imponibili e la cassa generale della Confederazione sono sgravate di un importo corrispondente. Il livello di protezione sanitaria viene mantenuto.

6.6 Ripercussioni per l'ambiente

Con i provvedimenti proposti si mantiene il livello di protezione ecologica attuale, comprese le misure proposte, come richiesto dalla mozione Wobmann modificata.

6.6.1 Provvedimento 1: esenzione secondo l'articolo 9 solo con MTD e Provvedimento 6: le soglie di ammissione per la procedura di impegno volontario sono abbassate

L'attuazione di questi provvedimenti è possibile senza pregiudizi per l'effetto di incentivazione.